



AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO ORDINANZA N. 2

- **VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a) della legge di riforma 84/94, che affida alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e di ordinanza;
- **VISTA** l'ordinanza n° 2/99 in data 27/01/99 con cui sono state emanate nuove disposizioni per la circolazione viaria nel porto di Livorno;
- **VISTA** la richiesta formulata in data 12/02/2009, dalla società UNICOOP Impresa di autorizzazione all'utilizzo dell'accosto 42 Sud Molo Italia per l'ormeggio delle navi della compagnia armatrice TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.p.a. nei giorni e negli orari indicati;
- **VISTO** che la stessa richiesta indica che il trasferimento dei trailers in imbarco e sbarco verrà effettuato dalla soc. UNICOOP Servizi con l'utilizzo delle proprie motrici percorrendo il tratto di strada pubblica che va dalla radice del Molo Italia all'area di sosta temporanea dei mezzi prospiciente la Calata Pisa ed avente una estensione di 8000 m² circa, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea con decorrenza dal 15/02/2009;
- **CONSIDERATO** che le motrici che verranno utilizzate dalla soc. UNICOOP Servizi non sono abilitate alla circolazione su strade pubbliche ai sensi del vigente Codice della Strada;
- **RITENUTO** tuttavia di accogliere la richiesta formulata dalla società UNICOOP Impresa limitatamente all'uso del tratto più breve di strada pubblica interposta tra le due zone sopra indicate;
- **RITENUTO** necessario disciplinare, nel suddetto tratto di strada pubblica, le modalità di circolazione dei mezzi operativi della Soc. UNICOOP Servizi garantendo le condizioni di sicurezza del normale traffico in transito;

ORDINA

Art. 1 – In deroga alle previsioni della ordinanza n. 2 in data 27/01/99, il trasferimento dei mezzi sbarcati o imbarcati, da parte della soc. UNICOOP Servizi, sulle navi della Compagnia Tirrenia di Navigazione S.p.a., è consentito utilizzando il percorso evidenziato sulla planimetria allegata a condizione che siano dotati di:

- segnalatori ottici ed acustici,
- catarifrangenti sulla parte anteriore, posteriore e lungo le fiancate laterali,
- luci anteriori e posteriori;

Art. 2 – La soc. UNICOOP Servizi dovrà comunicare all'Autorità Portuale - Direzione Sicurezza e Controlli Ambientali - la lista dei mezzi operativi, con i relativi numeri di identificazione, che dovranno percorrere detto tratto di strada pubblica;

Art. 3 – La velocità massima consentita per l'operazione è di 10 Km/h;

Art. 4 – La responsabilità complessiva del transito è demandata alla soc. UNICOOP Servizi



**Autorità Portuale
Livorno**

Art. 5 – La soc. UNICOOP Servizi, in corrispondenza dei transiti sopra indicati, dovrà disporre lungo il tragitto, in prossimità delle intersezioni stradali, proprio personale adibito a segnalare la presenza dei propri mezzi a veicoli in circolazione;

Art. 6 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**IL PRESIDENTE
(Roberto PICCINI)**

Livorno, li **13 FEB. 2009**

